



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Protezione Civile Comunale

Ufficio SITR-GIS

PIANO COMUNALE AMIANTO

Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10 – Circolare 22 Luglio 2015



| | |
|---|--|
| Redattore arch. Sebastiano La Maestra | DATA: 23/11/2016 |
| | Rev.: |
| Documento "accessibile" conforme all'art. 32 L. 69/2009 – elab. Maria G. Ravidà | Adozione: Delibera di G.C. n.2 del 9/01/2017 |

Sommario

| | |
|--|----|
| IL QUADRO NORMATIVO | 4 |
| La Normativa Comunitaria..... | 4 |
| La Normativa Nazionale..... | 4 |
| Decreto Ministeriale 8 agosto 1994 | 5 |
| Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 – Normativa tecnica..... | 5 |
| Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 – Ministero della Sanità | 5 |
| Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 - Ministero della Sanità | 5 |
| Legge n. 93 del 23 marzo 2001..... | 5 |
| Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 | 6 |
| Decreto Legislativo n. 257 del 25 giugno 2006..... | 6 |
| Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 | 6 |
| La Normativa Regionale..... | 7 |
| Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014..... | 7 |
| Circolare 22 luglio 2015 | 7 |
| IMPATTO SULLA SALUTE..... | 8 |
| OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO | 9 |
| CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO..... | 9 |
| CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E CENSIMENTO DEI SITI..... | 9 |
| ACQUISIZIONI DELLE INFORMAZIONI..... | 11 |
| PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E BONIFICA | 13 |
| COSTI PRESUNTI PER ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI BONIFICA | 14 |
| L'ATTIVITA' DI BONIFICA..... | 14 |
| Filiera delle bonifiche | 14 |
| Fase di verifica e valutazione..... | 15 |
| I risultati della valutazione | 16 |
| Contenuto della valutazione | 16 |
| Progettazione della bonifica..... | 18 |
| Incapsulamento superficiale con vernici speciali | 18 |
| Confinamento..... | 19 |
| Rimozione..... | 19 |
| Esecuzione della bonifica..... | 19 |
| Fase di manutenzione e controllo | 20 |
| IL FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI | 20 |
| SANZIONI | 21 |

| | |
|------------------------|----|
| DIRETTIVE FINALI | 22 |
| ALLEGATI..... | 23 |

INTRODUZIONE

Com'è noto, l'amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina che si presenta sotto forma di fibre fini, incombustibili e suscettibili di tessitura; viene estratto in miniera, dove per successive frantumazioni della roccia che lo contiene, si ottiene la fibra purificata.

Il termine amianto dal latino "*amiantum*" e dal greco "*amiantos*", significa "incorruttibile". Il termine asbesto equivale ad amianto ed in greco "*asbestos*" significa inestinguibile, (che non si spegne mai).

L'amianto è stato utilizzato fin dall'inizio del secolo scorso per la sua alta resistenza alla fusione e alla combustione nella fabbricazione di tessuti incombustibili e per guarnizioni a tenuta di vapore o d'acqua calda. Impastato con cemento si sono ottenuti prodotti tipo eternit, un materiale leggero ed estremamente resistente, ampiamente utilizzato nella produzione di tubi, tegole, canne fumarie, serbatoi e vari tipi di lastre piane o ondulate utilizzate come copertura o come pareti divisorie.

Questi impieghi, tuttavia, sono stati banditi dopo la constatazione che le fibre inalate sono cancerogene.

In Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, prodotti di amianto o contenenti amianto è vietata dalla Legge n. 257 del 1992.

Con l'emanazione della suddetta Legge, e successive modifiche ed integrazioni, tramite le regioni si prevede la predisposizione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica di siti inquinati su base locale, di siti o edifici pubblici o privati in cui lo stesso è presente. Per conseguire tale risultato, i Comuni redigono e si dotano, ai sensi della lettera b) dell'art.4 della Legge Regionale n.10/2014, di un "*Piano Comunale Amianto*".

IL QUADRO NORMATIVO

La normativa sull'amianto risulta abbastanza complessa e si compone di direttive europee, leggi nazionali e leggi regionali.

Di seguito si riporta il quadro normativo di sintesi che definisce le linee generali di riferimento sull'argomento.

La Normativa Comunitaria

- Direttiva 2003/18/CE del 27/03/2003 che modifica la precedente 1983/477/CE in materia di protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto durante il lavoro;
- Direttiva 2009/148/CE del 30/11/2009 che contiene indicazioni sulle misure da adottare per la protezione dei lavoratori in caso di esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro e durante gli interventi di bonifica;
- Direttiva 2013/93/CE del 14/03/2013 – “Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente”.

Il Parlamento europeo è intervenuto sulla problematica, fornendo una serie di indicazioni sulle minacce alla salute e definendo le prospettive per l'eliminazione di tutto l'amianto esistente nell'ambiente.

Nell'ambito della tutela della salute l'Unione Europea invita gli Stati membri ad elaborare modelli per il monitoraggio dell'amianto esistente negli edifici pubblici e privati, sui luoghi di lavoro, nei centri abitati e nelle discariche. L'Unione Europea sollecita, inoltre, ad effettuare un'analisi dei costi benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, entro il 2028, un piano d'azione per la rimozione dell'amianto.

Nell'ambito di dette indicazioni risulta fondamentale per l'Unione Europea l'istituzione di pubblici registri che permettano di fornire informazioni sui rischi correlati all'amianto prima di lavori di ristrutturazione.

La Normativa Nazionale

La Legge quadro che impone la cessazione della produzione e l'impiego dell'amianto a causa della pericolosità della salute è la n. 257 del 27/03/1992.

Detta normativa in particolare prevede:

- l'istituzione della Commissione Nazionale sull'Amianto;
- specifiche disposizioni per il controllo delle imprese impegnate nell'attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto;
- l'emanazione di disciplinari tecnici attinenti la bonifica;
- l'obbligo delle ditte che eseguono lavori attinenti la bonifica e smaltimento di inviare una relazione tecnica alla Regione e all'AUSL;
- l'approvazione di ciascuna Regione di un piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto;
- l'obbligo per tutti coloro che operano nello smaltimento dell'amianto di iscriversi all'Albo delle imprese, alla sezione relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- i criteri di finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati alla produzione d'amianto.

La norma rivolge una particolare attenzione alla matrice friabile, individuata come quella a maggior rischio.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1994

Il Decreto affronta una serie di tematiche ambientali relative al censimento, alla bonifica e al controllo delle attività relative all'amianto. In particolare il Decreto prevede una serie di disposizioni sui seguenti aspetti:

- censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto, delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e che svolgono attività di smaltimento e bonifica;
- predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti di estrazione;
- individuazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
- controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto libero o in matrice friabile;
- censimento degli edifici con presenza di amianto libero (ove il rilascio di fibre risulta già alto) o in matrice friabile, obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 – Normativa tecnica

Il Decreto contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di bonifica e le metodologie per le indagini di laboratorio.

In particolare viene stabilito:

- le misure da adottare nelle bonifiche;
- gli obblighi per tutti i proprietari di immobili contenenti amianto (o per i responsabili dell'attività), di adottare un programma di controllo e manutenzione;
- modalità per la restituzione degli ambienti dopo la bonifica e la definizione dei criteri e valori limite;

Le normative e le metodologie tecniche per le attività di custodia nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono previste ai punti 4b e 5b del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 – Ministero della Sanità

Il Decreto declina le *“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12 comma 2, della Legge n. 257 del 27 marzo 1992”*.

Nello specifico, il Decreto riguarda gli interventi di bonifica dell'amianto negli edifici residenziali, commerciali ed industriali. La norma definisce le modalità di analisi dei materiali, i criteri di valutazione dei rischi, i metodi di bonifica, il programma dei controlli da effettuare sull'amianto presente negli edifici. Le misure di sicurezza durante i lavori, la certificazione degli ambienti bonificati, la bonifica delle coperture.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 - Ministero della Sanità

Il Decreto regola i requisiti minimi dei rivestimenti incapsulati, i prodotti di applicazione e gli adempimenti obbligatori per eseguire gli interventi di bonifica.

Legge n. 93 del 23 marzo 2001

La Legge prevede *“Disposizioni in campo ambientale”* con il censimento dell'amianto e gli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto, demandando al successivo decreto:

- i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;

- l'individuazione e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;
- le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.

Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003

Il Decreto avente per oggetto il “*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge n. 93/2001*”, conferma i compiti relativi alla realizzazione della mappatura ed in particolare stabilisce:

- i criteri per la mappatura della presenza di amianto, che dovrà tenere conto delle seguenti categorie:
 - a) impianti industriali attivi o dismessi;
 - b) edifici pubblici e privati;
 - c) presenza naturale;
 - d) altra presenza di amianto da attività antropica;
- i criteri per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti;
- i criteri di priorità d'intervento in base a:
 - a) area di estensione del sito;
 - b) tipologia di attività;
 - c) attività dismessa;
 - d) durata del periodo di dismissione;
 - e) stato di conservazione delle strutture edili – accessibilità del sito;
 - f) distanza dal centro abitato;
 - g) densità di popolazione interessata;
 - h) tipologia di amianto presente come materia prima;
 - i) tipologia di materiale contenente amianto;
 - j) quantità di materiale stimato;
 - k) superficie esposta all'aria;
 - l) presenza di confinamento;
 - m) presenza di programma di controllo e manutenzione;
 - n) concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali;
 - o) coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;
 - p) presenza di cause che creino o favoriscano la dispersione di fibre;
 - q) dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione da amianto nell'area di mappatura.

Decreto Legislativo n. 257 del 25 giugno 2006

Il Decreto recepisce la Direttiva europea 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Il Decreto Legislativo prevede, per l'esecuzione di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori, l'elaborazione e l'invio di un piano di lavoro al servizio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso specifico, laddove non vengano richieste integrazioni e modifiche, si applica la regola del silenzio assenso e i lavori possono iniziare dopo 30 giorni.

La Normativa Regionale

La Regione siciliana, coerentemente con la Normativa nazionale, ha emanato il **Decreto Presidenziale del 27 dicembre 1995** avente per oggetto il "*Piano di protezione dell'Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*".

Il Decreto prevede l'approvazione formale da parte del Presidente della Regione della Delibera della Giunta regionale n. 555, del 22 dicembre 1995, relativa alla Legge 257/92 ed inoltre:

- il censimento delle imprese che utilizzano l'amianto e che svolgono attività di bonifica;
- degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile;
- le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto di censimento (edifici o strutture con amianto spruzzato con particolare riferimento ad edifici ad uso collettivo: piscine, cinema, palestre, teatri, sale conferenza ecc.).

Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014

La Regione siciliana, in attuazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario regionale ed in coerenza alle disposizioni della Legge n. 257/1992, del D.P.R. 8/08/1994 e del D. Lgs. n. 81/2008, ha adottato la Legge Regionale n. 10/2014 avente ad oggetto "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

Gli obiettivi posti dalla suddetta Legge Regionale sono:

- a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi all'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
- b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
- c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
- d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
- e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
- f) l'eliminazione di ogni tipo di fattore di rischio sanitario da amianto in tutto il territorio regionale.

Al fine di raggiungere detti obiettivi la Regione siciliana ha assunto l'impegno di "*porre in essere le iniziative per la redazione in ogni comune del 'Piano Comunale Amianto', finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto*".

Circolare 22 luglio 2015

In attuazione all'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale n. 10/2014, con la circolare del 22 luglio 2015 la Presidenza della Regione siciliana ha provveduto ad emanare le linee guida per la redazione del "*Piano Comunale Amianto*".

IMPATTO SULLA SALUTE

L'amianto è un cancerogeno classificato sia dall'IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che da diverse agenzie e istituzioni. La classificazione di cancerogenesi si basa sull'evidenza epidemiologica per esposizione professionale per via inalatoria. Alla sua esposizione occupazionale sono attribuibili circa l'88 – 90 % dei mesoteliomi, tuttavia, se consideriamo la popolazione mondiale, i suddetti tumori, ad eccezione del mesotelioma, sono attribuibili soprattutto ad altri fattori.

La valutazione del rischio da esposizione all'amianto è stata effettuata da un'agenzia americana (US-EPA) circa trent'anni addietro, che sulla base delle conoscenze dell'epoca applicò un modello di dose-risposta lineare costruito sulla base dei dati di incidenza e mortalità professionale, tipico dei composti che inducono un danno diretto al patrimonio genetico (composti mutageni e genotossici).

In base a questa valutazione si è consolidata la convinzione che sia sufficiente una fibra di amianto per sviluppare un tumore.

Il rischio da amianto è legato all'introduzione di fibre lunghe e persistenti (biopersistenti), lunghe almeno 5 micrometri.

La lunghezza determina l'impossibilità di rimozione delle fibre da parte delle cellule spazzino, i macrofagi, che non riescono a inglobare la fibra per eliminarla attraverso il più comune meccanismo di difesa attiva della cellula (la fagocitosi).

Un macrofago che intercetta una fibra non in grado di digerirla, pertanto, è una cellula destinata alla morte e all'eliminazione.

Questa circostanza genera di solito l'allontanamento del macrofago attraverso un meccanismo chiamato esocitosi, ovvero l'espulsione attraverso la membrana cellulare. Il ripetersi di questo processo porta ad uno squilibrio nella produzione di macrofagi da parte del sistema immunitario, in quanto aumenta una richiesta non più sostenibile.

La presenza di fibre non degradabili (biopersistenti) nella cellula può determinare aberrazioni cromosomiche, che sono state descritte in letteratura scientifica. Tuttavia, ciò non significa che l'amianto sia un mutageno. Il particolare danno che si provoca, infatti, è determinato dalla fibra che s'inserisce nel DNA della cellula al momento della riproduzione, rendendola incapace di riprodursi ulteriormente, destinandola ad una eliminazione attraverso meccanismi di "suicidio" (apoptosi).

L'infiammazione cronica è oggi riconosciuta come una delle cause principali della cancerogenesi prevalentemente non genotossica, cioè di un processo tumorale che è innescato da meccanismi che non coinvolgono direttamente il patrimonio genetico.

Lo stress ossidativo determinato dall'introduzione delle fibre genera una risposta immunitaria che dà luogo al processo infiammatorio acuto. Il perdurare dello stato infiammatorio sfocia in uno stato di infiammazione cronica che può evolvere in una fibrosi (asbestosi) o, con danni successivi a carico del patrimonio genetico, in un tumore.

Il processo di cancerogenesi non genotossica è un processo controllabile e persino reversibile fino al momento in cui nel tessuto dove è in atto un processo infiammatorio non s'instaurano meccanismi di instabilità genetica con mutazioni e danni epigenetici che innescano l'acquisizione di un fenotipo maligno. L'irreversibilità del processo è accelerata da altre esposizioni, come per esempio il fumo di sigaretta, ma anche altri cancerogeni presenti nell'ambiente.

I danni associati all'esposizione all'asbesto sono noti da tempo e possono causare patologie non neoplastiche che si localizzano pressoché esclusivamente a livello dell'apparato respiratorio (asbestosi, prurite essudativa acuta e cronica, placche pleuriche, ispessimento pleurico diffuso e bronco-pneumopatia cronica ostruttiva) e patologie neoplastiche determinate dalla sua azione cancerogena confermata anche nei più recenti studi tossicologici ed epidemiologici.

La principale via di esposizione è quella inalatoria, ma l'esposizione può avvenire anche per via orale attraverso l'ingestione di acqua.

L'acqua potabile presente nelle condotte potrebbe essere contaminata con amianto per fenomeni di erosione laddove sono presenti tubature di cemento amianto o per depositi naturali o di filtri contenenti amianto.

OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

Il Piano Comunale Amianto è finalizzato alla concreta attuazione, sul territorio, di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto.

Il primo obiettivo del Piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto.

Ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.

Il secondo obiettivo da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.

Il terzo obiettivo del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 10/2014.

CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO

Secondo il D.M. n. 101/2003 il censimento ovvero la “individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito”, rappresenta la prima fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.

In accordo con le previsioni di cui all'allegato A al D.M. n. 101 del 2003, il censimento dei siti con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel territorio comunale deve riguardare le seguenti categorie:

| | |
|-------------|---|
| Categoria 1 | Impianti industriali attivi o dismessi |
| Categoria 2 | Edifici pubblici e privati |
| Categoria 3 | Presenza naturale (in Sicilia Biancavilla per la presenza di Fluoroedenite) |
| Categoria 4 | Altra presenza amianto da attività antropica |

Per ciascuna delle superiori Categorie il citato allegato A indica le tipologie di impianti, di edifici pubblici e privati, siti naturali e siti con presenza di amianto da attività antropica, dei quali si dovrà tener conto nella realizzazione della mappatura.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E CENSIMENTO DEI SITI

La mappatura, ovvero il censimento dei materiali contenenti amianto nell'ambito del territorio comunale deve tenere conto necessariamente della tipologia dei materiali che lo contengono e della loro pericolosità, stabilendo livelli differenziati in relazione alla facilità di dispersione nell'ambiente del materiale più o meno friabile da quello compatto, così come definiti nel Decreto Ministeriale della Sanità del 6/09/1994.

| Tipo di materiale | Caratteristiche | Friabilità |
|-------------------|-----------------|------------|
|-------------------|-----------------|------------|

| | | |
|---|--|---|
| Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti | Fino all'85% circa di amianto prevalentemente spruzzato su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolante termo-acustico | Elevata |
| Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie | Rivestimenti utilizzati in tubazioni con miscelati al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100% | Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme |
| Funi, corde e tessuti | In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto e solo successivamente crisolito al 100% | Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinati |
| Cartoni, carte e prodotti affini | Attualmente il 10-15% di amianto, in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si trovano in alcuni tipi di tubi e di lastre | Possono rilasciare fibre se abrasati, segati, perforati o spazzolati oppure se deteriorati |
| Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, pvc e plastiche rinforzate, ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto | Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici | Improbabile rilascio di fibre durante l'uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasati o perforati |

Questa distinzione, che stabilisce per grandi linee la pericolosità, consente di effettuare la valutazione complessiva del rischio.

Sono, infatti, questi materiali a rappresentare il rischio amianto maggiormente percepito dalla popolazione, se si pensa alla quantità di coperture presenti nei tetti degli edifici.

Sulla base di quanto sopra riportato e tenendo presente l'allegato A al D.M n. 101 del 18.03.2003 (Criteri per la mappatura della presenza di amianto), il censimento e successiva mappatura, riguarderà la rilevazione della presenza di materiali contenenti amianto nelle seguenti categorie:

1. Edifici pubblici e privati

La varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel Decreto. Infatti vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le sale convegni etc. La categoria degli edifici privati rappresenta da sola circa il 70-80% del totale dei siti con presenza di materiale contenente amianto, soprattutto del tipo compatto. Esso si presenta sotto forma di coperture, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi per l'acqua.

2. Impianti industriali attivi o dismessi

Gli edifici industriali, tra i quali rientrano gli altrettanto numerosi siti minerari dismessi, erano provvisti di estese coperture in eternit che oggi risultano fortemente deteriorate e pertanto vanno considerate causa di rilascio di fibre di amianto.

3. Impianti a pressione

Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. In generale, tutte le forme di prodotti e materiali contenenti amianto non trattati nel punto 1..

4. Altra presenza di amianto da attività antropica

In questa categoria rientrano i depositi abusivi e terreni abbandonati in cui è presente l'amianto. Solitamente l'individuazione avviene mediante segnalazioni ed accertamenti da parte degli addetti al controllo del territorio.

ACQUISIZIONI DELLE INFORMAZIONI

La finalità primaria del Piano è quella di minimizzare fino ad annullare il rischio sanitario ambientale derivante dalla presenza di amianto, attraverso la determinazione dell'entità, in termini quantitativi, qualitativi e tipologici dell'amianto presente nel territorio.

L'acquisizione delle informazioni sulla presenza di siti contenenti amianto, avviene, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 10/2014, tramite le auto notifiche e/o controlli sul territorio da parte del personale degli uffici competenti.

Nel primo caso, l'Ente, dirama in forma pubblica tramite manifesti e/o inviando alle famiglie, o imprese aventi sede legale in questo Comune, un apposito modulo standard conforme alla Legge, da compilare in duplice copia di cui, una da trasmettere all'A.R.P.A., competente per territorio e l'altra copia da restituire all'Ente entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Tale modulo compilato, in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale.

Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 dell'articolo 5), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

Le famiglie e le imprese possono effettuare tale comunicazione anche on-line all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente.

Nel secondo caso, la rilevazione avviene tramite il personale della Polizia Municipale, attraverso il lavoro di routine, cioè durante l'ispezione del territorio, con rilevamenti di siti in cui è presente l'amianto.

La Polizia Municipale può essere supportata dal personale dell'ufficio tecnico.

Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal D.M. 06.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti saranno inseriti in un database, con tutti gli elementi relativi alla posizione, tipologia e quantità.

Dopo l'acquisizione dei dati, la Polizia Municipale dispone gli opportuni accertamenti e verifiche al fine di rintracciare i soggetti inadempienti, ai quali verrà irrogata una sanzione così come previsto all'articolo 5, comma 6 della Legge Regionale 10/2014 (*Sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni*). Contestualmente la Polizia Municipale dovrà inoltrare ai soggetti inadempienti la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica da restituire entro 30 giorni all'ente locale che comunicherà le informazioni all'ARPA.

Le attività di censimento potranno, inoltre, essere effettuate da parte dei singoli cittadini e/o associazioni di volontari ecc.. attraverso le segnalazioni via web.

Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'articolo 244 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008, nonché il referto all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito del contesto finalizzato al censimento e bonifica del territorio comunale, particolare importanza rivestono i controlli disposti per contrastare la formazione di micro-discardie, al fine di scoraggiare la pratica dell'abbandono dei rifiuti.

A tal fine si ritiene che quest'attività oggi demandata al settore ambiente e Polizia Municipale debba essere incrementata, interessando anche gli enti che territorialmente sono preposti ai controlli (ex Provincia Regionale, ANAS, volontariato ecc...).

Con Ordinanza Sindacale n. 55 del 15 dicembre 2015 il Sindaco ha ordinato:

“A tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- *ad effettuare la comunicazione(in originale o copia conforme) relativa agli stessi, mediante l'utilizzo dell'apposito modello reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile all'indirizzo internet www.comune.giardini-naxos.me.it, debitamente compilato dal proprietario dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredato di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, entro il termine anzidetto;*
- *a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/06/1994, e precisamente:*
 - a) *a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;*
 - b) *a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.*

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- 1) *integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);*
- 2) *integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);*
- 3) *danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente”*

Successivamente, con avviso del 24 agosto 2016, sempre il Sindaco, ha rinnovato l'invito a tutti i cittadini a provvedere alla compilazione delle schede di auto notifica di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 10/2014 e/o ad inoltrare le segnalazioni.

Dalla superiore attività di invito e informazione ai cittadini è pervenuta soltanto una scheda di auto notifica al protocollo dell'Ente (vedi allegato), viceversa né all'Ufficio di Protezione Civile Comunale, né all'Ufficio Tecnico Comunale, sono state presentate schede, né è stata segnalata la presenza di amianto negli immobili e impianti comunali, infine, la Polizia Municipale non ha segnalato la presenza di amianto sul territorio.

Ovviamente tale attività deve essere considerata uno screening preliminare di prima stesura, suscettibile di aggiornamenti e successive implementazioni.


Infatti, questo Piano è da considerarsi come “work in progress”, come, cioè, Piano dinamico capace di recepire continue segnalazioni fino alla completa rimozione dei MCA.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E BONIFICA

Il Piano prevede la stesura di un programma di interventi finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'articolo 14 della Legge Regionale n. 10/2014, dei materiali contenenti amianto.

I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle classi di priorità (vedi diagramma di flusso) sono: tipologia di materiale contenente amianto, presenza di confinamento, accessibilità, destinazione d'uso (pubblica o privata).

Diagramma di flusso per la determinazione delle classi di priorità (segue grafico)



COSTI PRESUNTI PER ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI BONIFICA

Nel presente paragrafo viene eseguita una sommaria valutazione dei costi per la rimozione dell'amianto al fine di quantificare l'ordine di grandezza dei lavori e del relativo programma.

E' stata eseguita una indagine di mercato, rivolta alle ditte specializzate della zona, per interventi di rimozione di MCA e bonifica.

Analizzando i dati raccolti si è calcolato che il possibile costo complessivo medio di solo smaltimento dell'amianto, può essere determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C_m = N. \text{ siti censiti} \times \text{€} . 2.000,00/ \text{ sito censito} + \text{mq. censiti} \times \text{€} . 24,00/\text{mq}$$

L'importo comprende il costo dei lavori di incapsulamento del materiale da rimuovere, la rimozione delle lastre, la loro movimentazione, il confezionamento, il trasporto e lo smaltimento presso i centri di stoccaggio.

Tale importo è comprensivo del successivo trasporto e smaltimento a discarica. Inoltre, in tale importo è compresa la presentazione del Piano di Lavoro presso l'ASP di competenza e la certificazione finale di avvenuto smaltimento.

Sono esclusi invece i costi relativi alle opere provvisorie (ponteggio, sicurezza, allestimento del cantiere) e gli eventuali costi di rifacimento delle coperture.

Da dati di letteratura tecnica di settore si evince che, mediamente, gli importi dello smaltimento costituiscono circa il 25 - 40% dei costi complessivi. In realtà, in alcuni casi di interventi assai complessi per la rimozione, l'importo degli oneri di rimozione per la sicurezza e l'allestimento del cantiere possono aumentare in modo molto marcato.

Ai costi, dunque, dello smaltimento debbono aggiungersi le restanti spese di sicurezza, rifacimento del coperto, impalcature, etc..

Ne deriva come fattore importante che l'allestimento del cantiere e la rimozione del cemento amianto sono più efficaci se abbinati a interventi di manutenzione complessiva dell'edificio, a cui aggiungere interventi di risparmio energetico o di allestimento di coperture fotovoltaiche.

L'ATTIVITA' DI BONIFICA

In questa parte del Piano vengono illustrate le procedure mediante le quali si svolge l'attività di bonifica di amianto.

Tale attività risulta complessa e articolata, distribuita anche su un ampio arco temporale, oppure si svolge con diverse modalità su diverse parti di un complesso di edifici.

L'attività di bonifica assume modalità differenti a seconda delle tipologie di amianto.


Filiera delle bonifiche

Si espone qui, brevemente, la filiera del processo di gestione di un bene contenente amianto, dalle fasi iniziali di verifica fino alla bonifica finale.

Il proprietario di un bene contenente amianto deve provvedere ad eseguire le seguenti fasi:

Diagramma di flusso per le attività di bonifica da amianto (segue grafico)

Diagramma di flusso per le attività di bonifica da amianto



- A. Una prima fase di verifica dell'eventuale presenza di amianto nel proprio immobile
- B. Una seconda fase di valutazione relativa alla qualità, allo stato manutentivo, di danneggiamento e di conservazione dell'amianto presente nel proprio immobile
- C. Una fase relativa alla bonifica, con rimozione oppure senza rimozione del materiale
- D. Se la rimozione non è necessaria, in alternativa si deve attuare la manutenzione e controllo dell'amianto in opera, fino a quando la bonifica non risulti necessaria

Per un proprietario di un edificio, si ritiene importante conoscere correttamente tutte le fasi che riguardano la verifica, la valutazione dell'amianto, la progettazione degli interventi di bonifica, la bonifica medesima e tutte le fasi fino all'avvenuta rimozione.

Si precisa che tale percorso viene considerato opportuno per immobili di una dimensione significativa, in quanto per immobili di piccole o medie dimensioni si può provvedere direttamente allo smaltimento.

Fase di verifica e valutazione

In base alla normativa vigente, ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato deve eseguire la valutazione delle coperture dei materiali in cemento amianto e di altri manufatti contenenti amianto, a sue spese e tramite tecnico competente di sua fiducia.

In relazione ai risultati della valutazione si devono mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in stato scadente o pessimo).

I risultati della valutazione

La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del D.M. 6 settembre 1994.

Per le coperture in cemento amianto valgono le successive indicazioni integrative.

In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili:

- in stato discreto;
- in stato scadente (→ bonifica necessaria);
- in stato pessimo (→ bonifica necessaria).

La valutazione dei restanti manufatti (canne fumarie, comignoli, etc.) deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:

- materiale integro non suscettibile di danneggiamento;
- materiale integro suscettibile di danneggiamento;
- materiale danneggiato in area non estesa;
- materiale danneggiato in area estesa – bonifica necessaria.

Contenuto della valutazione


Per la verifica e valutazione dell'amianto si devono svolgere le seguenti attività:

- verifica delle coperture;
- ricerca e verifica della documentazione tecnica eventualmente disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice;
- ispezione diretta dei materiali per identificare quelli potenzialmente contenenti fibre di amianto e in maggiore stato di degrado;
- verifica dello stato di conservazione dei materiali, per fornire una valutazione sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
- campionamento dei materiali sospetti, e invio presso un laboratorio attrezzato di appositi campioni per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;
- mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;
- registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.

È opportuno che il tecnico incaricato specifichi il tempo entro il quale la bonifica deve essere eseguita e, eventualmente, la tecnica di bonifica consigliata.

Valutazione delle coperture in cemento amianto e Valutazione materiali contenenti amianto negli edifici (seguono grafici)

Valutazione delle coperture in cemento amianto



Progettazione della bonifica

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo, verificate periodicamente le condizioni di conservazione del manufatto edilizio, di adottare gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari.

In base alla tipologia di manufatto e di stato di conservazione, si provvede ad eseguire una delle due attività seguenti:

- bonifica, con o senza rimozione;
- manutenzione e controllo cadenzato del materiale.

Per procedere alle attività di bonifica, la proprietà deve incaricare società iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti. Questa deve predisporre un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto. I Piani di Lavoro per lo smaltimento (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 - Capo III) devono essere trasmessi direttamente all'ASP, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La suddetta ASP può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.

L'efficacia del procedimento dipende dal livello di collaborazione della parte privata.

È chiaro che a seguito di un intervento di rimozione si ottiene la bonifica integrale del bene, mentre in caso in cui si opti per altri metodi, occorre verificare le modalità di manutenzione del bene stesso e verificare le eventuali criticità dello stato di manutenzione.

| Tipologia di manufatto | Stato di conservazione | Attività da svolgere | Tempistica della bonifica |
|------------------------|--|--|---|
| Coperture | Discreto | Manutenzione e controllo | |
| | Scadente | Bonifica | Entro 36 mesi |
| | Pessimo | bonifica | Entro 6 – 18 mesi |
| Restanti materiali | Materiale integro non suscettibile di danneggiamento | Manutenzione e controllo | |
| | Materiale integro suscettibile di danneggiamento | Eliminazione delle cause – Manutenzione e controllo | In base ad indicazioni del tecnico e dell'ASP |
| | Materiale danneggiato in area non estesa | Restauro ed eliminazione delle cause – Manutenzione e controllo | |
| | Materiale danneggiato in area estesa | Bonifica | |

La bonifica può essere svolta secondo le seguenti metodologie:

- Incapsulamento superficiale con vernici speciali
- Confinamento
- Rimozione

I metodi vengono sinteticamente di seguito descritti.

Incapsulamento superficiale con vernici speciali

Si realizza trattando l'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, costituendo una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Chi la effettua deve rilasciare un attestato di corretta esecuzione.

Questo trattamento è efficace per un periodo di tempo limitato e per materiali non troppo degradati.

Al termine, risulta necessario avviare un programma di manutenzione e controllo.

I prodotti incapsulanti possono essere:

- 1) penetranti, se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia;
- 2) ricoprenti se formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto.

Le caratteristiche dei prodotti incapsulanti da utilizzare nei diversi metodi di bonifica sono indicate al D.M. del 20 agosto 1999.

Confinamento

Si realizza separando il materiale contenente amianto con una intercapedine di altro materiale.

Anche questa tecnologia rende necessario un programma di manutenzione e controllo esposto più avanti.

Rimozione

La rimozione risolve definitivamente il problema.

E' il procedimento di bonifica più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione, ha i costi più elevati nell'immediato e deve essere condotto correttamente per non aumentare la concentrazione di fibre aerodisperse.

Esecuzione della bonifica

I lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti a specifici requisiti di legge.

Le imprese di bonifica devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10. Gli elenchi delle ditte sono disponibili presso la Camera di Commercio.

In presenza di materiali di amianto friabile occorre rivolgersi a ditte autorizzate (categoria 10B) dotate di personale specializzato nelle indagini e nelle bonifiche.

In particolare:

- per la rimozione di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi è sufficiente l'iscrizione alla categoria 10A, la meno onerosa;
- per la rimozione di materiali d'attrito, materiali isolanti (carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto è necessaria l'iscrizione alla categoria 10B.

Si ritiene opportuno individuare una impresa di bonifica con un'attenzione ai seguenti aspetti:

- presenza di responsabili tecnici qualificati;
- presenza di strumenti e risorse finanziarie adeguate, per le tematiche di sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Sono presenti inoltre anche obblighi nei confronti della normativa edilizia. In base alla vigente normativa, le procedure edilizie a cui si è soggetti per gli interventi di bonifica sono le seguenti:

Per lavori di:

- rimozione di copertura senza sostituzione con altro materiale;
- rimozione di copertura e sostituzione con altro materiale;
- confinamento: nuova copertura sopra e sotto il cemento amianto;
- rimozione di canna fumaria;

occorre la seguente procedura edilizia:

- Comunicazione Inizio Lavori (CIL);
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL) + autorizzazione paesaggistica (per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica);
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL) + nulla osta Soprintendenza (su immobili vincolati).

Per lavori di incapsulamento, ovvero di trattamento delle lastre con prodotti incapsulanti, non sono presenti obblighi relativi alla normativa edilizia.

Le procedure si presentano presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

Al termine dei lavori, è opportuno che sia resa disponibile al proprietario la seguente documentazione di fine lavori.

In caso venga effettuato uno smaltimento (intervento di rimozione), è opportuno:

- conservare un attestato di fine lavori con dichiarazione di aver assolto allo smaltimento dell'amianto secondo gli estremi di legge (etichettatura, trasporto, conferimento a impianto di stoccaggio autorizzato o discarica autorizzata);
- conservare il Formulario di Identificazione Rifiuti.

In caso vengano usati prodotti incapsulanti, è necessario che il proprietario:

- conservi l'attestato di fine lavori che certifichi la rispondenza del lavoro al piano presentato;
- conosca tutte le attività svolte in modo da programmare le attività del piano di controllo e manutenzione.

Fase di manutenzione e controllo

La necessità di mantenere un programma di verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e di manutenzione è richiamata in particolare dal Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994.

Questa verifica periodica deve essere effettuata da un tecnico incaricato dalla proprietà; l'organo di vigilanza può eseguire gli opportuni controlli.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve eseguire le seguenti attività:

- deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- deve porre in opera sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) idonee avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente danneggiato;
- deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali;
- deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- deve, nel caso siano in opera materiali in amianto friabile, provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.

Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia di operazioni di bonifica con incapsulamento, occorre svolgere le seguenti attività:


- controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
- controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.

IL FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI

Le attività di censimento eseguite per la redazione del Piano Comunale Amianto potranno essere integrate anche attraverso le segnalazioni da parte dei singoli cittadini che attivano il flusso delle segnalazioni di cui al presente paragrafo.

Il flusso delle segnalazioni è sinteticamente descritto in figura (segue grafico).

Diagramma di flusso delle comunicazioni relative a bonifica da amianto



La segnalazione attiva il percorso di bonifica, che presenta una sua complessità e articolazione.

Nella figura si osservano tre aree a diversa campitura di sfondo. L'area di sinistra individua la relazione con la figura segnalante, che attiva l'iter e riceve al termine dell'attività una comunicazione di conclusione del procedimento. L'area centrale illustra le attività della Pubblica Amministrazione.

Il ruolo tecnico viene svolto da Azienda ASP mentre il ruolo amministrativo è svolto dall'Amministrazione Comunale. L'area di destra nel grafico illustra le attività della proprietà del bene, che provvede ad eseguire:

- la verifica e valutazione;
- l'eventuale piano di manutenzione e controllo;
- la bonifica (con o senza rimozione).

L'efficacia del procedimento dipende dal livello di collaborazione della parte privata.

È chiaro che a seguito di un intervento di rimozione si ottiene la bonifica integrale del bene, mentre in caso in cui si opti per altri metodi, occorre verificare le modalità di manutenzione del bene stesso e verificare le eventuali criticità dello stato di manutenzione del bene stesso.

SANZIONI

La mancata comunicazione dei dati (auto notifiche) del presente "Piano", sull'esistenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzate all'eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati, nel rispetto della normativa di settore vigente e delle direttive impartite dalla Regione - Agenzia regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di

Protezione Civile, e la violazione degli obblighi in generale, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'art. 15 della Legge n. 257/1992, che testualmente dispone:

“1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate”.

DIRETTIVE FINALI

Questo Ente provvede, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 10/2014, entro 90 giorni dalla comunicazione delle linee guida, ad adottare il proprio “*Piano Comunale Amianto*”, che, entro 30 giorni dall'adozione, verrà trasmesso all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Questo Comune provvede, inoltre, a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio Amianto, delle risorse assegnate agli Enti Locali in materia di amianto e comunque non inferiore al 40% di quelle spettanti.

ALLEGATI

- Modelli di auto notifica e segnalazione allegati alle Linee Guida (aprile 2015) della Legge Regionale n.10/2014
- Schede di auto notifica pervenute (Novembre 2016)
- Georeferenziazione siti

SCHEDE DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
 ARPA DI ⁽¹⁾ _____
 via _____
 PEC _____

SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER I SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI
 BONIFICA E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 4, DELLA l.r. 10 del 29 APRILE 2014

| |
|---|
| <p>5.1 Anagrafica</p> <p>Denominazione _____</p> <p>Rappresentante legale _____</p> <p>Sede legale _____</p> <p>Comune _____</p> <p>Provincia _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Partita IVA _____</p> <p>n. iscrizione CCIAA _____</p> <p>n. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali _____ Categoria _____</p> |
| <p>5.2 Autorizzazione</p> <p>Tipologia di autorizzazione _____</p> <p>Rilasciata da _____</p> <p>Numero _____</p> <p>Rilasciata in data _____</p> <p>Durata _____</p> <p>Scadenza _____</p> |
| <p>5.3 Sede operativa</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Comune _____</p> <p>Provincia _____</p> <p>Coordinate (WGS 84) - N _____ - E _____</p> <p>Estremi catastali _____</p> |
| <p>5.4 Altro _____</p> |

Data _____ Firma _____

¹⁾ Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigeno@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CATANIA: Via Carlo Ardizzone, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di SIRACUSA: Via Bufardecì, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it.

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
ARPA DI ⁽²⁾ _____
Via _____
PEC _____

SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO

AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA l.r. 10 del 29 APRILE 2014

1. Anagrafica del sito

Nome del sito _____

Proprietà _____

Indirizzo _____

Comune _____

Provincia _____

Coordinate (WGS 84) – N _____ - E _____

Estremi catastali _____

2. Tipo di edificio

- Scuole di ogni ordine e grado
- Ospedali e case di cura
- Uffici della pubblica amministrazione
- Impianti sportivi
- Grande distribuzione commerciale
- Istituti penitenziari
- Cinema, teatri, sale convegni
- Biblioteche
- Luoghi di culto
- Edifici residenziali
- Edifici agricoli e loro pertinenze
- Edifici industriali e loro pertinenze

3. Anno di costruzione edificio _____

²⁾ Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigo@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanisetta@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CATANIA: Via Carlo Ardizzone, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di SIRACUSA: Via Bufardeci, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it;

4. Tipologia dei materiali contenenti amianto

- Copertura
 Serbatoi
 Tubazioni
 Altro _____

5. Consistenza

- Materiale compatto _____ (quantità in m²)
 Materiale friabile _____ (quantità in kg o m³)

6. Presenza di confinamento SI NO

Note: _____

7. Destinazione d'uso Pubblica Privata

8. Accessibilità SI NO

Note: _____

9. Interventi di bonifica effettuati

- Confinamento
 Sovracopertura
 Rimozione parziale
 Altro _____

10. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali) SI NO

Note: _____

11. Altro _____

Data _____

Firma _____

SCHEDA DI SEGNALAZIONE CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO

MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.r. 10 del 29 APRILE 2014

1. Localizzazione del sito

- Indirizzo

- Comune

- Provincia

2. Elementi identificativi del sito

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| ▪ Il sito è di uso pubblico? | SI | NO | NON SO |
| ▪ Il sito è accessibile? | SI | NO | NON SO |
| ▪ Presenza di confinamento? | SI | NO | NON SO |
| ▪ Presenza di materiale friabile? | SI | NO | NON SO |
| ▪ Presenza di manutenzione? | SI | NO | NON SO |
| ▪ Quantità di materiale stimato | ≤ 500 Kg | 500+10000 Kg | > 10000 Kg |

Data _____

Firma _____

CATEGORIA 1-2-4

SCHEDA DI RILEVAMENTO CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO
MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO, AI
SENSI DELL'ART. 5 DELLA l.r. 10 del 19 APRILE 2014

- 1. Area di estensione del sito in m²(*)**
 < 500 m²
 500 ÷ 5000 m²
 > 5000 m²

* s'intende il perimetro di tutto l'insediamento, aree cortilive incluse

2. Attività

- Attiva.....
 Dismissa.....

3. Frequenza di utilizzo

- Occasionale.....
 Periodica.....
 Costante.....

4. Durata del periodo di dismissione (stima anni)

- <3.....
 3÷10.....
 >10.....

5. Stato di conservazione dei materiali

- Danni minori del 10%.....
 Danni uguali o maggiori del 10%.....

6. Accessibilità del sito

- Esistenza di recinzione.....
 Accesso vietato.....
 Accesso libero.....

L'accesso al sito può essere libero, vietato in quanto vi può essere un cartello che vieta di entrare ma non c'è la recinzione e con presenza di recinzione o recintato. Questa voce vale solamente per i siti di categoria 1 e dismissi. Gli edifici pubblici hanno sempre accesso libero.

7. Distanza dal centro abitato

- Oltre 1000 m.....
 Entro 1000 m.....
 Centro abitato.....

Definizione centro abitato: art. 3 del nuovo codice della strada; letteralmente "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

8. Densità di popolazione interessata

- Aggregato urbano..... Case
 sparse.....

La popolazione da considerare è quella presente entro 1000 m.

9. Tipologia di amianto presente come materia prima o manufatto o deposito di rifiuto o sfridi

- Crisotilo.....
 Crisotilo + anfiboli.....

10. Tipologia di materiale contenete amianto

Si fa riferimento al D.M. 06.9.1994 art.2 parag.2c ed al decreto 20 agosto 1999.

Nome del sito _____

Proprietà di _____

Indirizzo _____

Data _____

Compatto.....

Friabile.....

11.1 Quantità di materiale friabile stimato

≤ 500 Kg.....

500÷10000 Kg.....

>10000 Kg.....

11.2 Quantità di materiale compatto stimato

≤ 500 Kg (* pari a < 50 m²)

500÷10000 Kg (* da 50 m² a 500 m²)

>10000 Kg (* oltre 500 m²)

12. Superficie di materiale compatto esposta all'aria

< 500 m².....

500 ÷ 5000 m².....

> 5000 m².....

13. Presenza di confinamento del materiale

SI

NO

14. Valutazione del rischio e attivazione di programma di controllo e manutenzione

SI

NO

15. Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l)

< 1.....

1.....

Non so.....

Da compilare solo in caso di informazioni documentate

16. Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione

SI

NO

17. Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria)

SI

NO

18. Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione ad amianto nell'area di mappatura

SI

NO

Le patologie da intendersi sono l'asbestosi ed il mesotelioma con incremento statisticamente significativo (al 95%); la compilazione dovrà avvenire a cura delle Az. USL competenti per territorio

Comune _____

Provincia _____

Anno di costruzione o attivazione _____

Tecnici verbalizzanti _____

CATEGORIA 3

SCHEMA DI RILEVAMENTO CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA NATURALE DI AMIANTO

MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO,
AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.r. 10 del 19 APRILE 2014

1. Materiale costituente gli affioramenti rocciosi contenenti amianto

2. Presenza di affioramenti entro 50 m da area abitata o con frequenza abituale

3. Fibre aerodisperse in prossimità dei recettori [ff/I]

4. Estensione degli affioramenti contenenti amianto

5. Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione

6. Dati epidemiologici riferiti a casi di mesoteliomi

Nome del sito _____

Indirizzo _____

Coordinata X _____


Comune _____

Coordinata Y _____

Provincia _____

Elenco Schede di Auto Notifica:

| N. | Prot | Data | Ditta | Indirizzo | Tipo | Destinazione | Quantità | Classe |
|-----------|-------------|-------------|--|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 19181 | 27/10/2016 | Scuderi Giovanni e Pillitteri Rosaria | via Pancrazio De Pasquale n.125 | Copertura | Residenziale | | 3 |
| | | | | | | | | |



Sett. 40

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
ARPA DI MESSINA.
Via La Farina, is. 105 - 98100
Fax 090 3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it

AL COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PIAZZA ABATE CACCIOLA
GIARDINI NAXOS

Pec: protocollogiardininaxos@pec.it

SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 29 aprile 2014, n. 10

1. Anagrafica del sito

Nome del sito CONDOMINIO IRIS DI NAXOS

Proprietà di SCUDERI GIOVANNI E FILICORI ROSARIA

Indirizzo VIA TANCRAZIO DE TANCRAZIO N. 125

Comune GIARDINI NAXOS

Provincia MESSINA

2. Tipo di edificio

a) Scuole di ogni ordine e grado

b) Ospedali e case di cura

c) Uffici della pubblica amministrazione

d) Impianti sportivi

e) Grande distribuzione commerciale

f) Istituti penitenziari

g) Cinema, teatri, sale convegni

h) Biblioteche

i) Luoghi di culto

Edifici residenziali

k) Edifici agricoli e loro pertinenze

l) Edifici industriali e loro pertinenze

1) Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:
ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigo@pec.arpa.sicilia.it;
ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanisetta@pec.arpa.sicilia.it;
ST di CATANIA: Via Carlo Arditzone, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it;
ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it;
ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it;
ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it;
ST di SIRACUSA: Via Bufardeci, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it;
ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it;

| | |
|---|--|
| 3. Anno di costruzione edificio | |
| 1974 - 1975 circa | |
| 4. Tipologia dei materiali contenenti amianto | |
| Tetto con tegole di eternit | |
| 5. Estensione del materiale in opera espressa in m2 | |
| 50 mq circa | |
| 6. Consistenza | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Materiale compatto <input type="checkbox"/> Materiale friabile | |
| 7. Quantità presunta (solo per materiale friabile) | |
| // | |
| 8. Presenza di confinamento | |
| con altro confinamento | |
| 9. Destinazione d'uso | |
| <input type="checkbox"/> Pubblica <input checked="" type="checkbox"/> Privata | |
| 10. Accessibilità | |
| trattate senza | |
| 11. Interventi di bonifica effettuati (confinamento, sovracopertura, rimozione parziale) | |
| NO | |
| 12. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali) | |
| NO - Materiale integro non suscettibile di danneggiamento | |
| 13. Altro | |
| ENTRO UN ANNO SARA' FINITO PER IL TRATTAMENTO DI AGENZIA REGOLARMENTE ABILITATA ALLO SCERMINAMENTO DELL'AUTORE. | |

Data 26-10-2018

firma

[Firma]
 P. Rossi Rossi

GEOREFERENZIAZIONE SITI

